



**REGOLAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ**  
**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. 2006-15/03/2016 4A TV - Codice ISIN IT0004009723**

**Art. 1 - Importo e tagli**

Il "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc.Coop. 2006-15/03/2016 4A TV" emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio, è di un importo massimo di 1.400.000 di Euro ed è costituito da obbligazioni al portatore del valore nominale di 1.000 Euro e successivi multipli, munite di n. 20 cedole di interesse semestrali.

Taglio minimo sottoscrivibile pari a 1.000 Euro e successivi multipli.

Alla fine del periodo di collocamento l'emittente provvede all'accantonamento del prestito presso la Monte Titoli Spa, in regime di dematerializzazione.

Le cedole restano sempre pagabili al portatore.

**Art. 2 - Prezzo di emissione**

Le obbligazioni sono emesse alla pari oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla valuta di regolamento.

**Art. 3 - Modalità di collocamento**

Le obbligazioni vengono offerte al pubblico con collocamento il 15/03/2006 e precollocamento dal 06/02/2006 al 15/03/2006, con facoltà della Cassa di deliberare il prolungamento del periodo di collocamento. Il godimento delle obbligazioni decorre dal 15/03/2006, in caso di prolungamento del collocamento al prezzo di offerta di ogni singola tranche andranno aggiunti i dietimi di interesse per il periodo intercorrente tra il 15/03/2006 e la valuta di regolamento della tranche assegnata.

**Art. 4 - Durata e godimento**

La durata del prestito è di 10 anni. Le obbligazioni fruttano interessi a partire dal 15 marzo 2006.

**Art. 5 - Interessi**

Gli interessi sono calcolati sul valore nominale e su base annua ACT/ACT, ad un tasso variabile semestrale, lordo e posticipato. Sono pagabili, al netto delle ritenute fiscali di cui al successivo art. 9, semestralmente il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno, a partire dal 15 settembre 2006 e fino al 15 marzo 2016. L'importo delle cedole semestrali viene determinato ad un tasso pari all'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 6 mesi base 365, rilevato come media del mese solare precedente il primo giorno di godimento della cedola, aumentato dello 0,75.

La quotazione dell'Euribor è rilevata dal Sole 24 Ore, con precisione di tre cifre decimali.

La prima cedola semestrale verrà determinata prendendo l'Euribor 6m/365 media gennaio 2006 più 0,75. Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo, lo stesso viene eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Il tasso semestrale lordo per le cedole successive alla prima viene reso noto, entro il giorno antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, mediante avviso affisso all'interno di tutte le dipendenze della Cassa e pubblicazione sul quotidiano "La Provincia" di Como.

**Art. 6 - Rimborso**

Le obbligazioni vengono rimborsate in unica soluzione in data 15 marzo 2016. Il rimborso viene effettuato, alla pari e senza alcuna deduzione per spese; le obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso.

**Art. 7 - Soggetti incaricati del servizio del Prestito**

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni hanno luogo presso gli sportelli della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù B.C.C.

**Art. 8 - Termini di prescrizione e decadenza**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le obbligazioni sono diventate rimborsabili.

**Art. 9 - Regime fiscale**

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

**CONDIZIONI DI COLLOCAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ**  
**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. 2006-15/03/2016 4A TV - Codice ISIN IT0004009723**

**1. Ammontare**

Sono oggetto dell'offerta obbligazioni del valore nominale di 1.000 Euro, aventi cedole con godimento 15 marzo e 15 settembre di ogni anno, per un importo nominale massimo di 1.400.000 di Euro.

**2. Delibera**

L'emissione del "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc.Coop. 2006-15/03/2016 TV 4A" oggetto dell'offerta rientra nelle emissioni previste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC del 24 gennaio 2006.

**3. Modalità dell'offerta**

L'offerta viene effettuata per il tramite delle Filiali della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC.

**4. Destinatari**

Le obbligazioni sono offerte alla clientela della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC.

**5. Periodo e prezzo**

Il godimento del Prestito è il 15 marzo 2006, le obbligazioni vengono offerte al pubblico con precollocamento dal 06/02/2006 al 15/03/2006, al prezzo pari al valore nominale.

**6. Presentazione delle domande di sottoscrizione**

Le domande devono essere presentate presso le filiali della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC utilizzando l'apposita scheda debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente.

Regime Fiscale secondo la normativa vigente:

- **Redditi di capitale** - Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi, nei modi e termini previsti dal Decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 - con le modifiche apportate dall'art. 12 del D.L. 21 novembre 1997, n. 461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.
- **Tassazione delle plusvalenze** - Le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 67 del T.U.I.R.), sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 5 del D. Lgs. 461/97 e secondo i regimi di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo Decreto Legislativo.

**Art. 10 - Garanzie**

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e limiti previsti nello statuto e nel regolamento del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate e i titoli detenuti anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente e/o delle altre banche aderenti al Fondo. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espressamente conferito alla Banca Depositataria.

**Art. 11 - Possibilità di riacquisto**

Non è prevista la quotazione del prestito nei mercati regolamentati, la negoziazione avverrà tenendo conto delle condizioni di mercato e delle difficoltà di realizzo per i valori mobiliari non negoziati nei mercati regolamentati.

La Cassa rende note in caso di negoziazione le condizioni di prezzo alle quali è disposta ad acquistare e vendere le obbligazioni in circolazione.

**Art. 12 - Varie**

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti, ove non diversamente previsto dalla normativa, si ritengono validamente effettuate mediante avviso affisso all'interno di tutte le dipendenze della Cassa e pubblicazione sul quotidiano "La Provincia" di Como. Il possesso delle obbligazioni di cui al presente regolamento comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel regolamento stesso.

**La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù B.C.C. Soc.Coop. ha un interesse in conflitto nell'operazione di collocamento del presente prestito in quanto trattata di valore mobiliare di propria emissione.**

**Art. 13 - Foro Competente**

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Como.

**7. Quantitativi prenotabili**

Le domande vengono accettate per quantitativi minimi di n. 1 obbligazione del valore nominale di 1.000 Euro, con riserva di riparto e salvo chiusura anticipata di cui verrà data immediata comunicazione con avvisi esposti agli sportelli.

**8. Criterio di riparto**

In caso di riparto viene seguito il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle prenotazioni, applicando, se necessario, un criterio proporzionale che comporta la possibilità di assegnare a ciascun richiedente un quantitativo pari almeno al taglio minimo del titolo.

**9. Modalità e termini di pagamento**

Il pagamento delle obbligazioni assegnate deve essere effettuato il giorno previsto per l'emissione del prestito o il giorno corrispondente alla valuta di regolamento assegnata ad ogni singola tranche, mediante addebito sul c/c indicato dal sottoscrittore, senza aggravio di commissioni o spese.

**10. Modalità e termini di consegna delle obbligazioni**

Le obbligazioni vengono depositate per conto dei sottoscrittori presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù B.C.C. sui depositi titoli indicati dai sottoscrittori medesimi e, alla fine del periodo di collocamento, l'emittente provvede all'accantonamento in Monte Titoli in regime di dematerializzazione.

**Operazione conclusa in conflitto di interesse; titolo emesso dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC.**